

E' noto che l'art. 21, comma 1bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m., pur prevedendo che le offerte devono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più significative che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a base di gara, precisa che "ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio". La norma citata stabilisce quindi la necessità di un contraddittorio pieno e successivo. La sentenza della Corte C.E. 27/11/2001 (nei procedimenti riuniti C-285/99 e C-286/99), nel valutare la compatibilità del diritto interno con l'art. 30.4 della direttiva n. 93/37, pur esprimendo il principio della necessità di una verifica in contraddittorio delle offerte considerate anormalmente basse dall'Amministrazione aggiudicatrice, ha comunque aggiunto che la norma comunitaria non si oppone ad un obbligo di giustificazione preliminare delle offerte. In tale contesto normativo sembra effettivamente porsi al limite della compatibilità sistemica la presentazione di chiarimenti nuovi ed ulteriori in aggiunta alle giustificazioni preventive; tuttavia non appare consentito al G.A., in siffatta valutazione delle giustificazioni, che attiene anche a considerazioni tecnico-discrezionali, connesse all'interpretazione delle giustificazioni, sostituirsi alla Stazione appaltante. Non è rinvenibile, nel sistema legale, un procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta strutturato, o, meglio, compartimentalizzato, quanto piuttosto un'istruttoria scandita dalle variabili giuridico-formali proprie di ogni offerta. La norma, sia comunitaria sia di diritto interno, si limita invero a prevedere l'applicazione di una procedura di verifica in contraddittorio delle offerte considerate anormalmente basse dall'Amministrazione aggiudicatrice, imponendo a quest'ultima l'obbligo, dopo avere preso conoscenza di tutte le offerte e prima di aggiudicare l'appalto, di chiedere per iscritto precisazioni sugli elementi dell'offerta sospettata di anomalia che abbiano dato luogo a dubbi, e di valutare successivamente questa offerta in relazione alle giustificazioni fornite dall'offerente interessato in risposta a tale richiesta. E' noto come, secondo il prevalente indirizzo giurisprudenziale, il sindacato sull'esercizio di apprezzamenti discrezionali da parte della Commissione di gara in merito alla considerazione delle offerte anomale è limitato alla correttezza, ovvero, con riguardo alla motivazione delle determinazioni, ai criteri logici applicati per seguire le valutazioni occorrenti ed ai fatti considerati, relativamente all'eventuale travisamento (Cons. Stato, Sez. V, 17/4/2002, n. 2018). In altri termini, il metro di valutazione adottato dall'Amministrazione nell'esame delle giustificazioni delle offerte anomale costituisce il principale e pressoché esclusivo profilo di legittimità del procedimento di verifica suscettibile di sindacato giurisdizionale, atteso che il giudice amministrativo non può addentrarsi nel merito dei giudizi espressi dall'Amministrazione circa le giustificazioni fornite dai singoli partecipanti (Cons. Stato, Sez. V, 30/9/2002, n. 5061). Seguendo tale criterio, deve ammettersi un "sindacato debole" sulla discrezionalità tecnica, limitato alla verifica della ragionevolezza e coerenza della decisione amministrativa, esteso comunque alla verifica dei presupposti di fatto.